

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO	REGIONE SICILIA
<p>LEGGE REGIONALE 26 giugno 2025, n. 7.</p> <p>Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme. (25R00236) Pag. 1</p>	<p>LEGGE 10 febbraio 2025, n. 4.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. (25R00070). Pag. 11</p>
<p>REGIONE ABRUZZO</p> <p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 11.</p> <p>Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo. (25R00155) Pag. 5</p> <p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 12.</p> <p>Ratifica dell'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Amministrazione militare regionale di Sumy dell'Ucraina. (25R00156). Pag. 9</p> <p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 13.</p> <p>Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. (25R00157) Pag. 9</p> <p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 14.</p> <p>Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area Celestiniana di Sulmona. (25R00158). Pag. 10</p>	<p>LEGGE 25 febbraio 2025, n. 5.</p> <p>Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie. (25R00095). Pag. 12</p> <p>LEGGE 25 febbraio 2025, n. 6.</p> <p>Disciplina delle strutture turistico-ricettive. (25R00096). Pag. 14</p> <p>DECRETO PRESIDENZIALE 12 febbraio 2025, n. 7.</p> <p>Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura. (25R00097) Pag. 23</p> <p>DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 2025, n. 27.</p> <p>Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. (25R00192). Pag. 26</p>





REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2025, n. 7.

Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 52 del 1° luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto degli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto, in coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio Sanitario nazionale) e successive modifiche, in conformità con la legge 4 maggio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e con quanto previsto dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativi alla diagnosi e cura della celiachia e dalle altre disposizioni eurounitarie e statali in materia, promuove e sostiene interventi volti alla conoscenza, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, quale patologia cronica multifattoriale di rilevanza sociale.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi e progetti, anche multidisciplinari e pluriennali, diretti in particolare a:

a) promuovere la conoscenza:

1) della malattia celiaca e della sua variante dermatite erpetiforme e dei suoi effetti sull'organismo in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo;

2) da parte del paziente celiaco e dei suoi familiari, degli strumenti, delle azioni e dei percorsi terapeutici attualmente disponibili, in grado di assicurare una diagnosi precoce e un'efficace e condivisa gestione della malattia;

b) promuovere, anche mediante protocolli di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice

del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, maggiormente rappresentativi, la formazione e l'aggiornamento tecnicoprofessionale in materia di celiachia e intolleranze alimentari dei soggetti che operano nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero, con particolare riguardo al personale impiegato nelle mense delle strutture pubbliche e private;

c) promuovere, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi, iniziative formative rivolte agli studenti frequentanti gli istituti alberghieri per la realizzazione di programmi di formazione diretti ad aumentare le conoscenze sulle corrette procedure di preparazione e somministrazione degli alimenti senza glutine;

d) favorire l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative e lavorative;

e) favorire la partecipazione gratuita a seminari e incontri tematici e di approfondimento sulla celiachia e sulla sua variante dermatite erpetiforme, diretti ad aumentare nella popolazione il livello di consapevolezza di tale patologia nonché a promuovere una migliore inclusione sociale dei soggetti che ne sono affetti;

f) stanziare apposite risorse per il settore agricolo al fine di incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, gli altri enti locali, i municipi e le università statali e non statali riconosciute, le istituzioni scolastiche, i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano attività di formazione nella Regione nonché gli enti del Terzo settore che abbiano tra le principali finalità statutarie la divulgazione medico-scientifica, l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale nel settore socio-sanitario e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da patologie croniche, e che si avvalgono di esperti in possesso di idoneo titolo di studio e comprovata esperienza nel settore.

Art. 4.

Piano triennale per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme.

1. La Giunta regionale approva con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali, il Piano triennale per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme, di seguito denominato Piano.



2. Il Piano, per il periodo di riferimento, previa verifica di compatibilità con le altre misure a sostegno del paziente celiaco e dei suoi familiari previste dagli strumenti di programmazione, statale e regionale, individua in particolare:

a) gli ambiti prioritari d'intervento tra quelli indicati all'articolo 2;

b) i criteri per la redazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 2 e le risorse per la realizzazione degli stessi, tenendo conto anche di eventuali stanziamenti contenuti nei programmi che prevedono il ricorso a risorse europee e/o statali;

c) i criteri per l'individuazione degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi di cui agli articoli 8, 9 e 13, comma 3, lettera e);

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché le cause di revoca e di recupero delle somme erogate;

e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;

f) i criteri e le modalità per il controllo, l'analisi e il monitoraggio degli interventi finanziati.

3. Il Piano può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali.

Art. 5.

Presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia

1. La Regione, al fine di assicurare l'efficace funzionamento dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, nonché garantire adeguate e costanti prestazioni sanitarie per la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle complicanze della malattia, verifica, con cadenza almeno biennale, la permanenza in capo a dette strutture dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi minimi necessari per l'inserimento delle stesse nell'Elenco regionale dei presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute, individua le modalità per effettuare la verifica di cui al comma 1, attraverso la quale sono accertati, in particolare:

a) il possesso di idonee strutture e strumentazioni diagnostiche;

b) il grado di formazione e di aggiornamento professionale del personale medico;

c) l'adozione di procedure, algoritmi diagnostici e percorsi assistenziali conformi alle linee guida e ai protocolli previsti a livello nazionale e regionale in materia di celiachia;

d) l'erogazione di idonea attività di supporto e di *counseling* ai pazienti e ai loro familiari.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono individuati, altresì, in caso di assenza o carenza dei requisiti

di cui al comma 1, gli adempimenti a cui sono tenuti i presidi e i centri di terzo livello accreditati per il loro immediato ripristino e le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

Art. 6.

Ottimizzazione dell'assistenza al paziente celiaco

1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) e del Piano nazionale della cronicità nonché in raccordo con il piano sociale regionale e il piano sanitario regionale, favorisce l'assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello per la prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia celiaca e la sua variante dermatite erpetiforme.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un modello organizzativo e gestionale volto a:

a) favorire i collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi socio-sanitari;

b) favorire l'utilizzo di tecnologie e strumenti informatizzati per una gestione condivisa di dati e informazioni;

c) valorizzare tutti i ruoli professionali sanitari e socio-sanitari coinvolti nella diagnosi e nella gestione della malattia celiaca, anche attraverso meccanismi di formazione e aggiornamento continui;

d) favorire l'accesso del paziente celiaco a procedure diagnostiche e terapeutiche nonché a prodotti e dispositivi medici efficaci e innovativi;

e) incentivare il ricorso alla telemedicina, quale strumento clinico-assistenziale continuo per la cura e il monitoraggio della persona celiaca, anche attraverso l'utilizzo di forme di teleconsulto e teleassistenza;


f) promuovere la sicurezza nella preparazione e nella somministrazione di cibo senza glutine destinato ai celiaci in ambito pubblico e privato attraverso il monitoraggio, l'implementazione e l'aggiornamento delle disposizioni normative e regolamentari regionali in materia;

g) promuovere, attraverso le aziende sanitarie locali, l'erogazione di servizi consulenziali, psicologici ed educativi al paziente celiaco e ai suoi familiari.

Art. 7.

Aggiornamento professionale del personale sanitario

1. La Regione, al fine di assicurare adeguati standard qualitativi nell'erogazione di prestazioni professionali specialistiche in ambito sanitario, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del Servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente, ad assicurare periodici interventi di formazione e aggiornamento professiona-



le sulla celiachia, erogati anche in modalità *e-learning* e mista, rivolta ai medici di medicina generale (MMG), ai pediatri di libera scelta (PLS), agli specialisti del Servizio sanitario regionale e, in particolare, al personale sanitario che opera nei presidi accreditati e nei centri di terzo livello autorizzati alla diagnosi della celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme.

Art. 8.

Sportello informativo per la celiachia

1. La Regione, al fine di garantire una corretta e diffusa conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine, promuove, all'interno dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, l'attivazione dello sportello informativo per la celiachia.

2. Lo sportello di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di propria competenza, fornisce alle persone intolleranti al glutine, ai loro familiari e ai soggetti che operano nel settore nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone affette da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, informazioni, supporto e assistenza sulle diverse tematiche riguardanti l'intolleranza permanente al glutine, sulla corretta alimentazione del paziente celiaco nonché sulle norme igienico-sanitarie e sulle procedure da adottare nella preparazione dei pasti.

Art. 9.

Campagne informative e di sensibilizzazione. Interventi educativi e didattici

1. La Regione, previo coinvolgimento degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone affette da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, realizza con cadenza almeno biennale:

a) campagne informative e di sensibilizzazione sociale, svolte anche mediante i servizi di media audiovisivi e radiofonici nonché l'ausilio di idonee pubblicazioni in merito all'importanza di una diagnosi precoce in età pediatrica della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, alle sue complicità e alla corretta gestione della malattia in ambito sanitario, scolastico, familiare, sociale e lavorativo;

b) specifici interventi educativi e didattici, erogati anche in modalità *e-learning* e mista, presso gli istituti delle scuole primarie e secondarie, volti a rendere consapevoli i giovani sull'importanza di una corretta gestione delle intolleranze alimentari.

Art. 10.

Giornata regionale della celiachia

1. È istituita la Giornata regionale della celiachia da celebrare il 15 settembre di ogni anno.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Regione, anche con il coinvolgimento degli enti del Ter-

zo settore maggiormente rappresentativi delle persone affette da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, organizza apposite iniziative ed eventi volti a promuovere sul territorio regionale la conoscenza della celiachia e dei suoi effetti sull'organismo, le terapie disponibili e l'importanza per il paziente celiaco di seguire una dieta senza glutine.

3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative, gli eventi e le modalità di svolgimento della Giornata di cui al comma 1.

Art. 11.

Sistema di premialità per l'inserimento di prodotti destinati ai soggetti celiaci

1. Nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici, negli appalti pubblici per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione o dagli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, è promossa l'introduzione di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle aziende che promuovono all'interno dell'offerta ristorativa l'inserimento di prodotti di consumo da destinare ai soggetti celiaci.

Art. 12.

Elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere l'adozione di una corretta e responsabile alimentazione da parte del paziente celiaco, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri carico del bilancio regionale, l'elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine, di seguito denominato elenco.

2. L'elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica.

3. Le strutture di cui al comma 1 iscritte nell'elenco possono esporre il relativo logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, dello Statuto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinati, in particolare:

a) le sezioni e i campi informativi dell'elenco;


b) le modalità, anche informatiche, di tenuta dell'elenco;

c) le procedure per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco;

d) la forma grafica del logo distintivo dell'elenco regionale e le modalità di concessione e uso dello stesso;

e) le modalità di diffusione informativa dell'elenco.

5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente.



Art. 13.

Tavolo tecnico permanente

1. È istituito, presso la direzione competente in materia di salute, un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di analisi e confronto con i soggetti competenti in materia di prevenzione e promozione della salute, formazione e assistenza sanitaria e nel settore della celiachia, di seguito denominato Tavolo tecnico.

2. Il Tavolo tecnico svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) individuazione e studio delle diverse problematiche inerenti alla gestione organizzativa e clinica dei pazienti affetti da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, alla produzione e alla distribuzione dei prodotti dietetici senza glutine, nonché alla dematerializzazione e all'utilizzo in ambito regionale e nazionale dei buoni per celiaci;

b) monitoraggio e aggiornamento dei protocolli per la diagnosi, la cura e il *follow up* della malattia celiaca e la sua variante dermatite erpetiforme, anche al fine di implementare il percorso assistenziale e ottimizzare i costi;

c) individuazione e studio di programmi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, rivolte al paziente celiaco e ai suoi familiari, secondo un approccio intersettoriale e pluriprofessionale;

d) individuazione e promozione dei percorsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale medico, socio-sanitario e scolastico nonché ai soggetti che operano nel settore nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero;

e) interventi volti ad agevolare la fruizione da parte dei celiaci delle mense delle strutture pubbliche e private.

3. Il Tavolo tecnico è composto da:

a) il Direttore competente in materia di salute o un suo delegato, che lo presiede;

b) i Direttori dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme della Regione;

c) un medico di medicina generale e un pediatra di libera scelta designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

d) un rappresentante dell'Associazione italiana celiachia Lazio (AIC Lazio *Aps*);

e) due rappresentanti di comprovata esperienza nell'ambito della celiachia designati dagli enti del Terzo settore;

f) un rappresentante designato dalla società di dietologia e nutrizione clinica (ADI);

g) un rappresentante designato dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma competente in materia di analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informatici e intelligenza artificiale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico.

5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

Art. 14.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* e all'articolo 7, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme», con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.



3. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, relativo all'aggiornamento professionale del personale sanitario, si provvede, senza oneri carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

25R00236

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 11.

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 20 del 21 maggio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atto di promulgazione n. 11

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/2 del 6 maggio 2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 20 maggio 2025 n. 11

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Abruzzo sostiene e promuove forme e strumenti di partecipazione utili allo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva in armonia con le normative europee e nazionali vigenti in cui i giovani sono protagonisti.

2. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

3. La Regione favorisce, altresì, la partecipazione attiva delle giovani generazioni ai processi decisionali locali e regionali.

Art. 2.

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è istituita la Consulta dei giovani d'Abruzzo, di seguito Consulta, quale strumento di conoscenza ed osservatorio delle realtà giovanili e per favorire il raccordo tra i giovani e la Regione.

2. La Consulta ha sede a L'Aquila presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Consulta si avvale delle dotazioni informatiche, dei mezzi e del personale messi a disposizione dal Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

Art. 3.

Funzioni della Consulta

1. La Consulta:

a) collabora con i forum, le consulte territoriali e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuoverne la cooperazione;

b) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile;

c) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;

d) promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sui temi attinenti alla condizione giovanile, coinvolgendo gli operatori del settore;

e) propone al Consiglio regionale e alla Giunta regionale progetti ed iniziative volti a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile.

2. La Consulta contribuisce, attraverso l'elaborazione di pareri al Consiglio regionale, autonomamente o su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, e alla Giunta regionale, su richiesta dell'Assessore alle politiche Sociali, alla produzione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle proposte di leggi regionali che incidono sulla condizione sociale dei giovani, con particolare riferimento a:

a) politiche giovanili;

b) formazione, inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni e «Start up»;

c) cultura;

d) sociale;

e) sport;

f) turismo e promozione del territorio.

3. La Consulta si adopera per la valorizzazione delle pari opportunità attraverso lo sviluppo di pratiche che consentano la partecipazione attiva dei giovani, anche istituzionale, alle decisioni ed ai dibattiti che li riguardano all'interno di strutture rappresentative.

Art. 4.

Composizione e durata della Consulta

1. La Consulta è composta da quarantuno membri, di cui:

a) trentacinque eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un terzo, di cui quattro designati dalla Giunta regionale, scelti dall'Elenco di cui all'art. 8, formato da cittadini di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione Abruzzo e aventi titoli e/o esperienza in campo giuridico, sociale e/o nei settori di attinenza della presente legge;

b) sei componenti di diritto quali i quattro Presidenti, o loro delegati, dei Consigli degli studenti delle Università degli studi di L'Aquila, di Chieti-Pescara, di Teramo e del Gran Sasso Science Institute, nonché il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta regionale degli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado.



2. Il requisito dell'età è richiesto ai fini della nomina nonché della conferma tacita ai sensi del comma 5.

3. La nomina dei componenti della Consulta avviene nel rispetto del principio di pari rappresentanza di genere. A tal fine, nella composizione della Consulta, un terzo dei componenti deve essere assegnato ad uno dei generi e comunque sino ad esaurimento dei candidati di genere ricompresi nell'Elenco di cui all'art. 8, ove necessario anche mediante sorteggio secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con apposito disciplinare.

4. La nomina dei componenti della Consulta può essere delegata al Presidente del Consiglio regionale all'esito di decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo.

5. La Consulta ha durata pari a quella della Legislatura regionale e decade con l'insediamento della nuova Consulta, che deve essere ricostituita entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale. Se il Consiglio regionale non provvede in tali termini, la Consulta si intende tacitamente confermata.

6. I componenti nominati per due mandati consecutivi non sono rieleggibili.

7. La designazione da parte della Giunta regionale e l'elezione da parte del Consiglio regionale avvengono tenendo conto della valutazione comparativa del merito dei candidati, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), sulla base dei seguenti criteri:

a) percorso formativo e qualifiche pertinenti alle funzioni della Consulta;

b) esperienze professionali, di volontariato, associative o civiche significative nei settori di competenza della Consulta, come specificati all'art. 3, comma 2;

c) competenze specifiche dimostrabili (es. gestione progetti, comunicazione, competenze digitali, analisi dati, conoscenza lingue straniere) utili ai lavori della Consulta e delle sue Commissioni;

d) eventuali pubblicazioni, ricerche, riconoscimenti o partecipazione a progetti rilevanti in ambiti attinenti alle politiche giovanili o alle aree tematiche della Consulta.

8. I membri della Consulta svolgono il proprio incarico a titolo gratuito. Per la partecipazione alle sedute della Consulta, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 5.

Funzionamento della Consulta

1. Ai fini della validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La Consulta delibera validamente a maggioranza dei presenti.

2. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e presieduta dal componente più anziano, la Consulta procede all'elezione a maggioranza dei due terzi dei presenti del Presidente della Consulta e, con votazioni separate, all'elezione del Vice Presidente e del Segretario.

3. Con regolamento interno sono disciplinate:

a) le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute;

b) la composizione delle Commissioni di cui all'art. 6 e l'organizzazione dei lavori delle stesse.

Art. 6.

Organi della Consulta

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, la convoca con cadenza almeno bimestrale o su richiesta scritta di almeno 12 componenti e ne presiede i lavori.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.

3. Il Segretario:

a) redige i verbali delle sedute e li invia al Presidente della Commissione consiliare competente e all'Assessore regionale con delega alle Politiche sociali;

b) assiste il Presidente durante le sedute della Consulta.

4. All'interno della Consulta sono istituite quattro Commissioni che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:

a) Commissione I: Formazione, Politiche giovanili;

b) Commissione II: Inserimento nel mondo del lavoro e «Start up Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale»;

c) Commissione III: Sociale e Sport;

d) Commissione IV: Cultura, Turismo e Promozione del territorio.

Art. 7.

Struttura tecnica di supporto

1. La struttura del Consiglio regionale a supporto dell'organo competente per la nomina dei componenti della Consulta (di seguito Struttura competente):

a) adotta l'avviso di cui all'art. 8 ai fini della nomina;

b) raccoglie le proposte di candidatura di cui all'art. 8;

c) verifica la completezza della documentazione prevista dall'art. 9;

d) provvede alla costituzione e tenuta dell'Elenco di cui all'art. 8;

e) effettua il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;

f) effettua la valutazione comparativa del merito dei candidati iscritti nell'Elenco, sulla base dei criteri definiti all'art. 4, comma 7, e della documentazione presentata ai sensi dell'art. 9. La Struttura redige un rapporto motivato sull'esito della valutazione per ciascun candidato e lo trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale prima delle procedure di designazione ed elezione.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può definire con proprio atto le modalità operative per lo svolgimento della valutazione comparativa di cui alla lettera f) del comma 1.

Art. 8.

Istituzione dell'Elenco regionale dei giovani

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Elenco regionale dei giovani (di seguito Elenco). Alla costituzione e tenuta dell'Elenco provvede la struttura competente di cui all'art. 7.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, contestualmente all'avvio della procedura di nomina dei componenti della Consulta e comunque entro novanta giorni antecedenti alla scadenza della Legislatura, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale apposito avviso nel quale sono indicati:

a) l'organismo cui la nomina si riferisce;

b) la fonte normativa dell'incarico;

c) la data entro cui la nomina deve essere effettuata e la durata dell'incarico;

d) i requisiti richiesti per l'incarico;

e) le cause di esclusione di cui all'art. 10;

f) la gratuità dell'incarico;

g) il modello di candidatura da utilizzare;

h) la documentazione richiesta a corredo della candidatura;

i) il termine perentorio entro cui deve essere presentata la candidatura.

3. I giovani che intendono proporre la propria candidatura per l'iscrizione nell'Elenco trasmettono, entro i termini previsti dall'Avviso, alla Struttura competente, il modello di domanda allegato all'avviso, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9.

4. La Struttura competente procede all'istruttoria sulle candidature pervenute ai sensi del comma 3 ed all'iscrizione nell'Elenco dei candidati aventi i requisiti previsti dall'Avviso.

Art. 9.


Documentazione a corredo della candidatura

1. A corredo della candidatura presentata per la nomina a componente della Consulta è allegata la seguente documentazione:

a) attestazione dell'assenza delle cause di esclusione;

b) attestazione dell'assenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi;

c) curriculum vitae redatto secondo il modello Europass;



d) documentazione comprovante iscrizione e partecipazione ad una delle seguenti tipologie associative:

- 1) associazioni sportive;
- 2) associazioni culturali;
- 3) associazioni di movimenti giovanili dei partiti politici;
- 4) associazioni di giovani imprenditori;
- 5) associazioni di giovani professionisti;
- 6) associazioni di promozione del territorio e turistiche;
- 7) associazioni sociali e/o di volontariato;
- 8) associazioni studentesche ed universitarie.

2. Le attestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Le candidature che pervengono oltre il termine fissato nell'avviso o che siano incomplete perché prive in tutto o in parte della documentazione di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. La struttura competente trasmette all'Organo competente per la nomina l'Elenco di cui all'art. 8, evidenziando le eventuali cause di incompatibilità, conflitto d'interessi dei candidati, tipologia di partecipazione associativa di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 10. Cause di esclusione

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco di cui all'art. 8 coloro che:

a) si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di insindacabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

b) si trovano in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni, oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni, o per uno dei delitti di cui al titolo IX (Disposizioni penali) del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

d) sono stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Le disposizioni del comma 1 riguardano anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e comporta la decadenza dell'interessato dall'incarico.

Art. 11. Cause di incompatibilità e di conflitto di interesse

1. La nomina di componente della Consulta è incompatibile con le seguenti cariche e funzioni:

- a) membri del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) consiglieri e assessori della Regione Abruzzo;
- c) avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
- d) appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni abruzzesi;

f) membri del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'art. 71 dello Statuto;

g) presidente e componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo;

h) coloro che ricoprono incarichi in qualità di componenti degli organi indipendenti e di garanzia monocratici o collegiali della Regione;

i) coloro che ricadono nelle previsioni dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), l) e m) della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale).

2. Non possono essere nominati a componente della Consulta coloro che si trovano in condizione di conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente che ha effettuato la nomina.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la nomina è inefficace se il soggetto scelto, al momento dell'accettazione della nomina, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità o non abbia posto fine al conflitto d'interesse presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

Art. 12. Sospensione dall'incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lettere c) e d), sono sospesi di diritto dall'incarico conferito a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.

2. L'Organo che ha provveduto alla nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione e ad effettuare la sostituzione a norma dell'art. 15, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, nel caso di interdizione temporanea di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) per la durata dell'interdizione.

Art. 13. Decadenza

1. L'Organo che ha effettuato la nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, procede alla cancellazione dall'Elenco ed alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico conferito con provvedimento motivato.

2. L'Organo che ha effettuato la nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o di conflitto. Se tale situazione non è rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dall'incarico conferito con provvedimento motivato.


3. L'Organo competente, dichiara, altresì, la decadenza dall'incarico conferito nel caso in cui accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nel procedimento di nomina.

4. I provvedimenti di decadenza sono adottati previo contraddittorio con l'interessato.

Art. 14. Sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, l'Organo competente provvede alla sostituzione, nominando il nuovo componente attingendo dalle candidature presenti nell'Elenco costituito ai sensi dell'art. 8.

2. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'Organo di cui è chiamato a far parte.



Art. 15.

Forum tematico dei giovani

1. Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento degli interessati, nonché di garantire il pluralismo di idee e la massima trasparenza, la Giunta regionale, su richiesta della Consulta, istituisce per tematiche specifiche, di particolare rilevanza per i giovani, il «Forum tematico dei giovani» e lo gestisce secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di partecipazione al forum attraverso la disposizione di una piattaforma sul proprio sito internet su cui poter inserire le proposte mediante apposita modulistica o procedura.

3. Possono accedere su base volontaria ai «Forum tematici»:

- a) presidenti delle Consulte dei giovani dei Comuni Abruzzesi;
- b) presidenti delle Consulte provinciali dei giovani della regione Abruzzo;
- c) rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della regione Abruzzo;
- d) rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della regione Abruzzo;
- e) membri delle Consulte provinciali degli studenti della regione Abruzzo;
- f) membri dei Consigli studenteschi delle Università con sede nella regione Abruzzo;
- g) membri dei Consigli di Istituto delle Scuole secondarie di secondo grado della regione Abruzzo;
- h) rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;
- i) membri degli Oratori;
- j) membri di associazioni giovanili;
- k) membri di associazioni studentesche universitarie;
- l) membri di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- m) membri delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- n) membri in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati dall'ANCI Abruzzo;
- o) membri in rappresentanza dei Comuni;
- p) membri dei giovani professionisti;
- q) membri dei giovani lavoratori;
- r) membri di associazioni culturali con sede nel territorio della regione Abruzzo;
- s) membri di organizzazioni sindacali;
- t) membri di ordini professionali e non;
- u) membri di associazioni operanti nei settori attinenti alle tematiche oggetto del Forum.

4. In armonia con il vigente testo sono ammessi ai «Forum tematici» esclusivamente cittadini residenti in regione Abruzzo di un'età compresa tra i 16 e i 35 anni ed in rappresentanza di un'unica organizzazione con sede legale ricadente in un Comune abruzzese.

Art. 16.

Monitoraggio

1. La Consulta dei giovani d'Abruzzo rende conto annualmente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Consulta, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta al Comitato per la Legislazione una relazione contenente informazioni:

- a) sulle collaborazioni con i Forum, le Consulte territoriali e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- b) su progetti, ricerche e incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile realizzati;
- c) sulle forme di raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
- d) su dibattiti e confronti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile realizzati;
- e) sulle proposte al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su progetti ed iniziative volti a prevenire e recuperare i fenomeni di disagio giovanile.

3. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito del Consiglio regionale.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni per la redazione della relazione di cui al comma 2.

Art. 17.

Registro regionale delle Consulte comunali dei giovani

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Dipartimento regionale di competenza, il Registro delle Consulte comunali dei giovani.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Avviso per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'art. 8 è pubblicato sul BURAT entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Il Consiglio regionale procede all'elezione della Consulta entro novanta giorni dall'istituzione dell'Elenco regionale, secondo le modalità di cui all'art. 4.

3. La Consulta approva a maggioranza dei due terzi dei presenti il regolamento interno di cui all'art. 5, comma 3, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

4. La Consulta eletta in sede di prima applicazione della presente legge ha durata pari a quella della Legislatura e decade con l'insediamento della nuova Consulta.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati annualmente in euro 5.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Spese per la Consulta dei giovani d'Abruzzo» istituito nello stato di previsione della Spesa del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, alla Missione 04, Programma 06, titolo 1.

2. Ai fini della copertura della spesa per il triennio 2025-2027, pari ad euro 5.000,00 per ciascun anno, al bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale, è apportata, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, la seguente variazione per competenza e cassa per l'anno 2025 e per la sola competenza per gli anni 2026 e 2027, di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato «Spese per la Consulta dei giovani d'Abruzzo» per euro 5.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, Capitolo 1102/2 per euro 5.000,00.

3. Per le annualità successive al 2027, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Art. 20.

Norma abrogativa

1. Il Capo I (Disposizioni in materia di comunità giovanili e istituzioni della consulta regionale dei giovani) della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 77 (L.R. n. 11/2001 – legge finanziaria – Secondo provvedimento di attuazione) è abrogato.

Art. 21.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/2 del 6 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00155



LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 12.

Ratifica dell'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Amministrazione militare regionale di Sumy dell'Ucraina.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 20 del 21 maggio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 12

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 22/3 del 6 maggio 2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 20 maggio 2025, n. 12.

Ratifica dell'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Amministrazione militare regionale di Sumy dell'Ucraina.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Ratifica dell'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Amministrazione militare regionale di Sumy dell'Ucraina

Art. 1.

Ratifica dell'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Amministrazione militare regionale di Sumy dell'Ucraina

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello Statuto regionale è ratificata l'Intesa di cooperazione regionale tra la Regione Abruzzo e l'Amministrazione militare regionale di Sumy dell'Ucraina nei campi della ricostruzione, dello sviluppo sostenibile e della resilienza energetica, della valorizzazione dell'ambiente e delle aree protette, dell'agricoltura sostenibile, della cultura, dell'arte, dello sport e del turismo sostenibile, del benessere sociale, dell'istruzione e dell'accesso al lavoro, di seguito denominata Intesa, nel testo allegato.

2. All'attuazione dell'Intesa provvede la Giunta regionale con propri atti.

Art. 2.

Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/3 del 6 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(Omissis).

25R00156

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 13.

Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 20 del 21 maggio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 13

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 22/4 del 6 maggio 2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2025, N. 13

Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge reca disposizioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e, su base volontaria, anche a quelle private. Le strutture private che adottano le misure previste dalle linee guida di cui all'art. 3 possono accedere a possibili incentivi regionali, definiti con apposito regolamento.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) violenza: qualsiasi atto di aggressione fisica, verbale, psicologica, minaccia o intimidazione che possa compromettere l'integrità psico-fisica degli operatori sanitari e sociosanitari, sia all'interno delle strutture di lavoro che in contesti correlati all'attività professionale;

b) operatori del settore sanitario e sociosanitario: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che svolgono attività lavorativa in ambito sanitario e sociosanitario, indipendentemente dal tipo di contratto.



Art. 3.

Linee guida

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva linee guida vincolanti per le strutture pubbliche e di riferimento per quelle private, per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza.

2. Le linee guida sono predisposte dalla Direzione regionale competente in materia di sanità e stabiliscono indirizzi comuni sul territorio regionale per:

a) formazione e sensibilizzazione: prevedendo l'obbligo di corsi di formazione periodici per il personale sanitario su tecniche di «de-escalation», gestione del rischio e autodifesa, e campagne di sensibilizzazione rivolte a pazienti e familiari sull'importanza del rispetto del personale sanitario;

b) monitoraggio e segnalazione: attivando sistemi di «incident reporting» obbligatori per le strutture pubbliche e incentivati per le private, con raccolta dati finalizzata all'analisi del rischio e alla adozione di misure preventive e relazioni periodiche sugli episodi di violenza nei contesti sanitari, da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale;

c) pianificazione: prevedendo l'obbligo per le aziende sanitarie pubbliche di adottare un «Piano per la prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari» integrato nei documenti di valutazione dei rischi e linee di indirizzo per le strutture private che intendano adottare misure analoghe;

d) misure di prevenzione: prevedendo l'obbligo per le strutture pubbliche di installare, ove tecnicamente possibile, pulsanti antipanico, sistemi di videosorveglianza e altre misure di sicurezza, ed incentivi per quelle private che adottino tali misure;

e) supporto psicologico e legale: attraverso l'istituzione di un servizio regionale di supporto psicologico per il personale vittima di violenza e la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per garantire assistenza legale gratuita agli operatori sanitari coinvolti in episodi di violenza.

3. Presso la Direzione regionale competente è istituito un Tavolo tecnico con funzioni di supporto nella predisposizione e l'aggiornamento delle linee guida.

4. Il Tavolo tecnico è costituito con atto dirigenziale ed è composto da:

a) due rappresentanti della Direzione regionale competente in materia di sanità, di cui uno con funzioni di coordinatore;

b) un rappresentante designato dalle aziende sociosanitarie locali (ASL);

c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e veterinario;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario;

e) un rappresentante della Agenzia sanitaria regionale.

Art. 4.

Protocolli d'intesa con le Forze di polizia

1. La Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo e le Forze di polizia territorialmente competenti per garantire maggiore sicurezza nelle strutture sanitarie, prevedendo:

a) presidi fissi o pattugliamenti periodici nei pronto soccorso e nelle aree sanitarie a più alto rischio;

b) installazione di dispositivi di telesoccorso rapido per il collegamento diretto con le Forze di polizia;

c) definizione di procedure per il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine in caso di aggressioni al personale sanitario.

Art. 5.

Compiti di controllo della Direzione regionale competente in materia di sanità

1. Il controllo sull'applicazione delle linee guida è svolto dalla Direzione regionale competente in materia di sanità, con i seguenti compiti:

a) monitoraggio degli episodi di violenza ai danni del personale sanitario e sociosanitario;

b) attività consultiva per l'applicazione delle linee guida;

c) verifica dell'attuazione delle misure previste.

2. La Direzione regionale competente, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge, presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la legislazione una relazione annuale contenente informazioni sulle modalità di attuazione della legge, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in relazione alle attività previste dall'art. 3, comma 2, con particolare riferimento alle azioni di informazione e sensibilizzazione, ai dati di «incident reporting» per la misurazione del rischio, le misure preventive, il «Piano per la prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari», i servizi di supporto psicologico e legale per il personale sanitario svolti. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. In caso di mancata attuazione delle linee guida da parte delle strutture sanitarie pubbliche, la Regione può disporre misure correttive e, nei casi più gravi, applicare sanzioni amministrative nei confronti dei dirigenti responsabili.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

2. La Regione può destinare specifiche risorse per il finanziamento delle misure previste, comprese le dotazioni di sicurezza, il supporto psicologico e legale, e gli incentivi per le strutture private.

3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di sanità provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/4 del 6 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

25R00157

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 14.
Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area Celestiniana di Sulmona.

(Pubblicata nel Suppl. ordinario n. 20 al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 21 maggio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 14


Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/5 del 6 maggio 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
Legge regionale 20 maggio 2025 n. 14

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area Celestiniana di Sulmona

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La presente legge ha la finalità di valorizzare l'Area Celestiniana di Sulmona, quale area di rilevante interesse storico, culturale e spirituale, e di promuoverne la sua fruizione turistica, religiosa e culturale nel rispetto dell'ambiente e della comunità locale.

2. La Regione Abruzzo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) e per le finalità di cui al comma 1, sostiene la promozione e la valorizzazione dell'Area Celestiniana attraverso azioni e politiche che possono consistere in:

a) azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio storico dell'Area Celestiniana ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1;

b) politiche di promozione e sostegno alle iniziative di valorizzazione turistica e culturale dell'Area Celestiniana ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 2.

Area Celestiniana

1. Ai fini della presente legge, per Area Celestiniana si intende il territorio del Comune di Sulmona che comprende:

a) l'Abbazia Celestiniana di Santo Spirito a Morrone;

b) il Romitorio di Sant'Onofrio al Morrone;

c) l'area archeologica di «Ercole Curino»;

d) l'ex Campo di Concentramento n. 78 in località Fonte D'Amore;

e) gli affreschi originali del 1300 e la cella edificata sopra la grotta in cui Celestino V si è ritirato in contemplazione.

2. La Regione riconosce l'Area Celestiana di cui al comma 1 come uno dei più significativi luoghi di interesse spirituale, storico e culturale della regione Abruzzo.

Art. 3.

Iniziativa di recupero e restauro

1. La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), promuove la realizzazione di partenariati pubblico-privato con lo scopo di rafforzare le politiche di valorizzazione e recupero del patrimonio culturale che abbiano come obiettivo quello del ripristino e del restauro dei beni appartenenti al patrimonio culturale dell'Area Celestiniana così come definito ai sensi dell'art. 2.

2. La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b), al fine di attrarre turisti e pellegrini da tutto il mondo ed al contempo garantire un turismo sostenibile e il benessere della comunità locale, incentiva programmi di cooperazione internazionale per promuovere l'Area Celestiniana come parte di itinerari turistici religiosi globali anche attraverso il coinvolgimento del Comune di Sulmona e delle associazioni locali che operano nel settore.

Art. 4.

Disposizioni attuative

1. La Regione, per il tramite del Dipartimento competente in materia di cultura, collabora con il Comune di Sulmona e con le associazioni locali per garantire l'attuazione di tutte le disposizioni previste dalla presente legge,

inclusa la predisposizione di campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione per i cittadini, i turisti e i pellegrini, che siano finalizzate ad una corretta fruizione e valorizzazione dell'Area Celestiniana.

2. La Regione, in collaborazione con le autorità ecclesiastiche, enti e istituzioni culturali, sostiene e favorisce campagne di sensibilizzazione turistica e promozione culturale finalizzate alla valorizzazione dei siti ricompresi nell'Area Celestiniana e della celebrazione della «Perdonanza Celestiniana» già iscritta nella Lista del Patrimonio immateriale dell'Umanità dell'UNESCO e della manifestazione locale direttamente connessa a tale riconoscimento nota come «Il Fuoco del Morrone».

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/5 del 6 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: MARSILIO

25R00158

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 febbraio 2025, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 9 del 14 febbraio 2025 (n. 4))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere da 1° gennaio 2025 le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni di cui al secon-



do periodo del comma 27 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le finalità ivi indicate, per una quota pari al 35 per cento dell'ammontare del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente.

2-ter. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di ripartizione e di attribuzione fra i comuni interessati della quota di cui al comma *2-bis* nell'esercizio finanziario di riscossione e del saldo nell'esercizio finanziario successivo, sulla base dei criteri generali definiti dal comma 30 dell'art. 3 della legge n. 549/1995.».

2. Il decreto di cui al comma *2-ter* dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modificazioni, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2

1. Sono sostituiti i seguenti allegati di cui all'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2:

a) allegato 4 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) allegati 5/a-b - Prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 2 e 3);

c) allegato 7 - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) allegato 8 - Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 5);

e) allegato 12 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 6);

f) allegato 16 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 7).

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 2025.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*
DAGNINO

*Assessore regionale
per l'energia e per i servizi
di pubblica utilità*
DI MAURO

(*Omissis*).

25R00070

LEGGE 25 febbraio 2025, n. 5.

Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie.

*(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (P. I) n. 11 del 28 febbraio 2025)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1

1. Il comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è sostituito dal seguente:


«6. I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, sono impiegati anche presso il Corpo forestale della Regione Siciliana per le attività antincendio.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3

1. Alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 19, comma 2, le parole «individuando la stessa quale centro di riferimento regionale per le aziende del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle parole «avente finalità di assistenza sociale ad integrazione delle prestazioni sanitarie»;



b) all'art. 53, nella rubrica, la parola «Ricapitalizzazione» è sostituita dalle parole «Aumento del capitale sociale»;

c) all'art. 55, alla fine, sono aggiunte le parole «limitatamente agli aspetti socio-educativi»;

d) all'art. 108, comma 1, le parole «come strumento di prevenzione e terapia» sono soppresse e le parole «sotto il controllo di un chinesologo delle attività motorie preventive e adattate» sono sostituite dalle parole «che collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista»;

e) alla Tabella III Finanziamenti/Contributi, al rigo 33, nella colonna «Oggetto», le parole «Interventi per la promozione degli spettacoli» sono sostituite dalle parole «Interventi per la gestione e organizzazione della stagione teatrale» e nella colonna «Beneficiario» le parole «Associazione 'Cinema Al Massimo' di Palermo» sono sostituite dalle parole «Teatro Al Massimo privato di Palermo s.c.ar.l.»;

f) gli articoli 49, 57, comma 6, 71, commi 1 e 3, e 138 sono abrogati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 3/2024 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1, capitolo 413746). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di 100 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29

1. All'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, dopo il numero «2» sono inserite le parole «nonché quelle discendenti dall'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 riferite a qualsiasi tipologia di IAFR.».

Art. 4.

Celebrazioni del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina

1. Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare alla Fondazione «Taormina Arte Sicilia», per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 500 migliaia di euro da destinare al finanziamento delle iniziative per le «Celebrazioni del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina», evento che sarà realizzato a Messina e Taormina tra il 18 e il 22 giugno 2025 nell'ambito del Festival Taobuk.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di 500 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2023, n. 25

1. L'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei*). — 1. L'art. 8 della legge regionale del 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei*). — 1. È consentita, esclusivamente per garantire lo risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque, la rimozione dei depositi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia autorizza, puntualmente, ogni intervento, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento degli oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo (Titolo 3, Tipologia 100).

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi (Titolo 3, Tipologia 100).».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 28

1. Alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:


a) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «importo di 49.400 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «importo di 37.718 migliaia di euro»;

2) al comma 2 le parole «, attribuita a titolo di anticipazione, sarà restituita dal beneficiario, Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento» sono sostituite dalle parole «, attribuita a titolo di anticipazione all'Assemblea Territoriale Idrica al solo fine di dotarla della liquidità necessaria per l'inizio della realizzazione dell'intervento che manterrà lo stesso cronoprogramma di spesa, sarà restituita dal beneficiario.»;

b) il comma 12 dell'art. 26 è abrogato;

c) al comma 9 dell'art. 28 le parole «è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.310.408,99 euro» sono sostituite dalle parole «è autorizzato, per



l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 1.310.408,99 euro» e dopo le parole «4 giugno 2024» sono aggiunte le parole «rimanendo a carico delle Camere di Commercio di cui al presente comma le eventuali ulteriori somme occorrenti nell'ambito delle facoltà assunzionali»;

d) alla Tabella B di cui all'art. 29, al rigo corrispondente al capitolo 612061 relativo all'attuazione del comma 4 dell'art. 28 della medesima legge regionale, nella colonna Missione il numero «1» è sostituito dal numero «10» e nella colonna Programma il numero «3» è sostituito dal numero «2».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2024, n. 5

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 2024, n. 5 dopo le parole «dell'assistito» sono inserite le parole «e perché lo stesso possa vivere in sicurezza in ambiente domestico» e dopo le parole «barriere architettoniche» sono aggiunte le parole «e senso-percettive».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. Al comma 1-*quater* dell'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, come introdotto dal comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, dopo le parole «come determinata nella tabella seguente» sono aggiunte le parole «cui si provvede per ciascun anno del triennio 2025-2027 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 20, Tabella 1, prevista per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214113). Per gli anni successivi si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione, ai sensi del comma 448 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, dopo le parole «delle finanze» sono inserite le parole «e presso il dipartimento regionale del cerimoniale e dei siti presidenziali della Presidenza della regione» e dopo le parole «nella misura di 5 unità per ufficio» sono inserite le parole «e nei limiti delle disponibilità del capitolo 212025 del bilancio della regione».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 febbraio 2025

SCHIFANI

(*Omissis*).

25R00095

LEGGE 25 febbraio 2025, n. 6.

Disciplina delle strutture turistico-ricettive.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (P. I) n. 11 del 28 febbraio 2025 (n. 5)*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e le altre strutture turistico-ricettive nella regione al fine di valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata e garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

Art. 2.

Attività turistico-ricettiva

1. Si definisce turistico-ricettiva l'attività diretta all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione, dietro corrispettivo, di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.


Art. 3.

Tipologie di strutture turistico-ricettive

1. Le strutture turistico-ricettive si distinguono in:

a) strutture turistico-ricettive alberghiere:

1) alberghi;



- 2) condhotel;
- 3) residenze turistico-alberghiere;
- 4) residenze d'epoca alberghiere;
- 5) villaggi turistici;
- b) strutture turistico-ricettive extralberghiere:
 - 1) affittacamere;
 - 2) alberghi diffusi;
 - 3) alloggi agriturismo ed alloggi in aziende ittiche;
 - 4) *bed & breakfast*;
 - 5) campeggi;
 - 6) case e appartamenti per vacanze;
 - 7) case per ferie;
 - 8) ostelli;
 - 9) rifugi escursionistici e rifugi montani;
 - 10) dimore destinate in tutto o in parte a turismo rurale;
- c) altre strutture turistico-ricettive:
 - 1) *marina resort*;
 - 2) alloggi nautici diffusi;
 - 3) *boat & breakfast*;
 - 4) dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche.

Art. 4.

Periodi di apertura

1. I periodi di apertura delle strutture turistico-ricettive si distinguono in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura superiore a duecentosettanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non superiore a duecentosettanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare di cui almeno novanta consecutivi.

2. Il titolare dell'attività comunica al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tramite posta elettronica certificata, le date di apertura e chiusura della struttura turistico-ricettiva.

Art. 5.

Classificazione

1. Con decreto dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione dell'assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive.

2. La classificazione delle strutture turistico-ricettive ha validità per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di scadenza della validità delle classificazioni come disciplinate dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le strutture turistico-ricettive attivate, classificate o riclassificate durante il periodo di validità la classificazione ha valore per la frazione residua del periodo stesso. Gli adempimenti relativi al rinnovo delle classificazioni sono espletati nel semestre precedente la scadenza.

3. La classificazione delle strutture turistico-ricettive è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato tramite la presentazione della SCIA di cui all'art. 9 al SUAP del comune territorialmente competente. Il SUAP, effettuate le verifiche di competenza, trasmette copia della SCIA al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al comune territorialmente competente.

5. Per tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione e modifica delle strutture turistico-ricettive è previsto il versamento di diritti di segreteria pari a 75 euro su apposito conto corrente della Regione Siciliana. Il mancato versamento comporta l'invalidità della segnalazione o della comunicazione. In caso di variazioni o integrazioni della segnalazione o della comunicazione il versamento va nuovamente eseguito. I proventi dei diritti di segreteria sono incamerati al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti da destinare ai comuni con meno di 15.000 abitanti al fine di migliorarne l'accessibilità e la mobilità.

6. Alle strutture turistico-ricettive già esistenti e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge per cui i rappresentanti legali abbiano presentato, alla data di entrata in vigore della presente legge, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti a strutture turistico-ricettive a valere su fondi extraregionali si applicano i requisiti minimi obbligatori previsti dalle normative vigenti alla data di presentazione delle citate istanze.

Art. 6.


Requisiti di sicurezza

1. Le strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021.

Art. 7.

Verifica della classificazione

1. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in ogni momento e comunque a seguito della trasmissione della SCIA di cui all'art. 9 o delle comunicazioni di cui all'art. 5, verifica d'ufficio la sussi-



stenza dei requisiti della struttura turistico-ricettiva corrispondenti alla classificazione autocertificata e qualora accerti che la struttura turistico-ricettiva possiede i requisiti per una classificazione inferiore a quella in essere procede alla rettifica della classificazione con provvedimento motivato da notificare all'interessato dandone altresì comunicazione al comune territorialmente competente.

Art. 8.

Requisiti morali degli esercenti l'attività turistico-ricettiva

1. Il titolare delle strutture di cui alla presente legge deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui il titolare dell'attività turistico-ricettiva sia una persona giuridica occorre designare un gestore in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti per il titolare o gestore. I titolari, i gestori o i loro rappresentanti sono soggetti all'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia di cui sopra.

Art. 9.

Esercizio dell'attività turistico-ricettiva

1. L'esercizio dell'attività turistico-ricettiva di cui alla presente legge è soggetto a SCIA ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentarsi al SUAP del comune territorialmente competente ed è successivamente trasmessa al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ad eccezione degli alloggi agrituristici e degli alloggi in aziende ittiche, dei *marina resort*, degli alloggi nautici diffusi, dei *boat & breakfast* e delle locazioni turistiche di carattere non imprenditoriale, disciplinati rispettivamente dagli articoli 21, 31, 32, 33 e 35.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dal decreto assessoriale di cui all'art. 5 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia, ambiente, prevenzione degli incendi nonché delle disposizioni in materia di efficienza energetica e di quelle di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

3. La SCIA, ove previsto, ricomprende anche le attività di erogazione di servizi complementari.

4. Nei casi di subentro nella titolarità delle strutture turistico-ricettive per atto tra vivi o *mortis causa* il subentrante è tenuto alla presentazione della SCIA di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'atto di cessione ovvero entro sessanta giorni dalla morte del precedente titolare.

5. Il subentrante dichiara il trasferimento dell'attività e il possesso dei requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'art. 5 e dei requisiti morali di cui all'art. 8.

6. La sospensione delle attività turistico-ricettive per un periodo superiore a trenta giorni è soggetta a comunicazione preventiva al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

7. Nei periodi di apertura di cui all'art. 4 l'attività delle strutture turistico-ricettive può essere sospesa per un periodo non superiore a centoventi giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, a pena di decadenza del titolo abilitativo. È fatta salva, in ogni caso, la sospensione dell'attività per interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per la durata degli stessi ai sensi della normativa vigente in materia.

8. La cessazione delle attività turistico-ricettive è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro dieci giorni al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al comune territorialmente competente.

Art. 10.

Codice identificativo delle strutture turistico-ricettive

1. I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture di cui alla presente legge espongono il Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modificazioni, all'esterno delle strutture turistico-ricettive, integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti *web* e in tutte le forme di pubblicità.

Art. 11.

Denominazione delle strutture turistico-ricettive

1. La denominazione della struttura turistico-ricettiva è chiaramente riportata nell'insegna e in ogni forma di comunicazione pubblicitaria unitamente al CIN di cui all'art. 10.


Art. 12.

Obblighi di comunicazione dei dati

1. I titolari o i gestori delle strutture turistico-ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tramite il sistema *turist@t*.

2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture turistico-ricettive, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

3. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza giornaliera, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT



ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno inoltre l'obbligo di registrare le presenze e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

5. È obbligo del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore, che provvede alla trasmissione telematica.

Art. 13.

Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno delle strutture turistico-ricettive

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti delle strutture turistico-ricettive è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso nonché delle caratteristiche della struttura.

Art. 14.

Obblighi assicurativi

1. I titolari delle strutture turistico-ricettive, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'art. 35, stipulano, per i periodi di esercizio, una polizza per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

2. Per gli alloggi nautici diffusi l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Capo II

TIPOLOGIE DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

Sezione I

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 15.

Alberghi

1. Sono alberghi le strutture turistico-ricettive a gestione unitaria e aperte al pubblico che, ubicate in uno o più edifici o parti di edifici, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate.

2. Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture che assicurano servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione delle autovetture.

3. Possono assumere la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più edifici facenti parte di un unico complesso adeguatamente delimitato e dotato di un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi sono consentite, previa indicazione nella SCIA di cui all'art. 9:

a) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti;

b) l'attività di centro benessere, ivi comprese saune, bagni turchi e bagni a vapore, sia per le persone alloggiate sia per il pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

Art. 16.

Condhotel

1. Sono condhotel gli esercizi alberghieri che presentano le caratteristiche di cui all'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni.

2. La superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati da condhotel, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

Art. 17.

Residenze turistico-alberghiere

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture turistico-ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più edifici o parti di edifici, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.

2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti anche attraverso distributori automatici.

Art. 18.

Residenze d'epoca alberghiere

1. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina.

2. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di residenze d'epoca mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere.



Sezione II

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 19.

Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture turistico-ricettive composte da non più di sei camere per i clienti ubicate nella stessa unità immobiliare per un massimo di ventiquattro posti letto e con un massimo di quattro posti letto non sovrapponibili per camera, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi oltre ad eventuali servizi complementari.

Art. 20.

Alberghi diffusi

1. Per la disciplina dell'albergo diffuso rimane fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

2. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 11/2013 possono essere gestiti dallo stesso soggetto titolare dell'attività di albergo diffuso, in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore, o da un suo delegato.

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

«*d*) albergo diffuso: possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati ubicati non solo nelle aree di cui alle lettere *a*) e *b*) del comune ma anche in strutture fuori dal centro abitato, per non oltre il 50 per cento delle camere, e distanti non oltre 500 metri effettivi dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali;».

4. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2013 è abrogato.

Art. 21.

Alloggi agrituristici ed alloggi in aziende ittiche

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modificazioni.

2. Sono alloggi in aziende ittiche i locali siti in fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo e pescaturismo e le imbarcazioni da pesca professionale nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori ittici ai sensi della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni.

3. Le competenti strutture dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea trasmettono al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la denominazione della struttura e la relativa autorizzazione all'esercizio.

Art. 22.

Bed & breakfast

1. Sono *bed & breakfast* le strutture turistico-ricettive composte da non più di cinque camere per i clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a venti posti letto con un massimo di quattro posti letto per camera non sovrapponibili, ubicate nella stessa unità immobiliare, in cui sono forniti alloggio e servizi minimi ed è somministrata la prima colazione.

2. L'attività di *bed & breakfast* è esercitata esclusivamente nell'abitazione dove la persona fisica che ne ha la titolarità ha la residenza e il domicilio e risiede stabilmente. Inoltre nell'abitazione adibita a *bed & breakfast* devono essere presenti la stanza del titolare e la sala soggiorno.

3. Nei periodi di sospensione dell'attività ai sensi del primo periodo del comma 7 dell'art. 9 e nei periodi di chiusura i locali dei *bed & breakfast* possono essere oggetto di locazione di natura transitoria ai sensi dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

Art. 23.

Campeggi

1. L'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Campeggi*) — 1. I campeggi sono strutture turistico-ricettive all'aria aperta, aperte al pubblico, a gestione unitaria, che in aree recintate forniscono di norma alloggio ai turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista senza ricorrere a trasporto eccezionale.

2. I campeggi possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.


3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento. Fatte salve le opere già realizzate e autorizzate è consentita inoltre la presenza di strutture temporaneamente ancorate al suolo realizzate senza l'ausilio di conglomerati cementizi o simili per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento della superficie totale delle piazzole. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a 5 e superiore a 8 metri quadrati per persona da alloggiare. Nell'area autorizzata a campeggio non possono essere presenti altre tipologie ricettive.».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1982 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. I campeggi sono realizzati nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e dei requisiti di cui all'allegato A nelle aree appositamente indicate dagli strumenti urbanistici generali comunali.».

3. Il comma 7-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1982 e successive modificazioni, è abrogato.

4. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di



sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

5. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 14/1982 e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 24.

Aree sosta camper e caravan

1. Sono aree di sosta di autocaravan e caravan, omologati a norma delle disposizioni vigenti, le aree destinate esclusivamente al parcheggio dei predetti mezzi per un periodo massimo di ventiquattro ore consecutive.

2. Sono aree attrezzate di sosta temporanea le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan per un massimo di quarantotto ore consecutive.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, e sono munite delle seguenti dotazioni minime:

a) «sistema *camper service*» dotato di area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo e di colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell'acqua potabile;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;

e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue;

f) spazi di manovra adeguati alla viabilità interna dell'area, che consentano a veicoli fino a 8 metri di lunghezza di accedere in sicurezza alle piazzole, uscirvi e servirsi dell'area *camper service*;

g) colonnine per i servizi di ricarica elettrica;

h) recinzione dell'intera area;

i) allestimento tecnologico per la totale automazione al fine del controllo e della gestione degli accessi, della gestione dei pagamenti tramite casse automatiche di pagamento o altri sistemi di pagamento elettronico come *app* e/o sistemi digitali tipo I.o.T.;

j) pavimentazione idonea a garantire il corretto deflusso delle acque piovane;

k) connessione *internet* e *wifi* per accesso utenti ad eccezione di quelle aree ove non sia possibile adottare tali tecnologie.

4. I comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture privilegiando la realizzazione e la gestione diretta.

5. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 4.

Art. 25.

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente anche in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti con contratti non superiori a tre mesi consecutivi con il medesimo soggetto.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 26.

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture turistico-ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative nonché da enti o imprese per il soggiorno dei propri associati o dipendenti e loro familiari.

2. Le case per ferie non possono effettuare la locazione delle unità abitative tramite le strutture presenti sul *web* per la prenotazione di strutture turistico-ricettive e le agenzie di viaggio e soggiorno.

3. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

Art. 27.

Ostelli

1. Sono ostelli le strutture turistico-ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative e da soggetti privati in forma imprenditoriale.


2. Nel caso di gestione da parte di associazioni l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

Art. 28.

Rifugi escursionistici, rifugi montani e bivacchi

1. Sono rifugi escursionistici le strutture turistico-ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati e situate a un'altezza non superiore a 1.000 metri sul livello del mare.

2. Sono rifugi montani i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti oltre 1.000 metri sul livello del mare.



3. I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.

4. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

5. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 29.

Turismo rurale

1. Per la disciplina del turismo rurale rimane fermo quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modificazioni.

2. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001 e successive modificazioni, le parole «ospitalità e/o di ristorazione» sono sostituite dalle parole «ospitalità e ristorazione».

Art. 30.

Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture turistico-ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree delimitate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei villaggi turistici sono consentite con la SCIA di cui all'art. 9:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente;

b) l'attività di vendita al dettaglio nel rispetto delle disposizioni di legge e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato;

c) l'attività di centro benessere, ivi comprese saune, bagni turchi e bagni a vapore, sia per le persone alloggiate sia per il pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

Sezione III

ALTRE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

Art. 31.

Marina resort

1. Per la disciplina dei *marina resort* rimane fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8.

Art. 32.

Alloggi nautici diffusi

1. Per alloggio nautico diffuso si intende la struttura turistico-ricettiva composta da un'unità centralizzata che offre servizi comuni e da unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la dispo-

nibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di *tracking* e di sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il numero minimo delle unità da diporto deve essere almeno pari a cinque. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza ventiquattro ore su ventiquattro. La pulizia delle unità da diporto e il cambio di biancheria sono effettuati almeno ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura turistico-ricettiva. L'attività è in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni ovvero in altre unità delocalizzate comunque organizzate.

2. L'avvio delle attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentarsi al comune presso cui le strutture sono ubicate.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale predisposto dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

4. Il comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

5. Presso il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita l'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi.

6. L'elenco degli alloggi nautici diffusi viene reso pubblico e fruibile sul *web* a cura del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 33.


Boat & breakfast

1. Si intende per *boat & breakfast* l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto, comprendente il pernottamento e la prima colazione.

2. All'attività di *boat & breakfast* non possono essere adibite più di quattro unità da diporto.

3. Le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi di cui agli articoli 31 e 32 trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di *boat & breakfast*.

4. L'art. 5 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, è abrogato.



Art. 34.

Esercizio delle attività turistico-ricettive di cui alla Sezione III

1. L'esercizio delle strutture turistico-ricettive di cui alla presente Sezione, ad eccezione delle locazioni turistiche, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 9, in cui va attestato anche il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 va comunicata anche al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Art. 35.

Locazioni turistiche

1. Si definiscono locazioni turistiche le brevi locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o di parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno per un periodo pari o inferiore a trenta giorni consecutivi con lo stesso cliente. Esse concorrono all'erogazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni;

b) l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni;

c) l'art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

d) l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni;

e) l'art. 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni;

f) l'art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

g) l'art. 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modificazioni.

3. Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta o in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari o società di gestione di intermediazione immobiliare.

4. L'attività di locazione turistica è svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto dei fabbricati, in possesso di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti nonché dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione.

5. Per l'avvio dell'attività ricettiva tramite locazioni brevi in forma non imprenditoriale prevista dal presente articolo il locatore è tenuto a presentare una comunicazio-

ne di inizio attività al SUAP del comune territorialmente competente che è successivamente trasmessa al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo contenente:

a) un modello di offerta di ospitalità;

b) l'indirizzo della struttura;

c) la capienza dell'immobile o della parte di immobile destinata a locazioni brevi;

d) le generalità del proprietario dell'immobile o dell'usufruttario o, nel caso in cui sia persona diversa, di chi gestisce l'attività eventualmente tramite contratti di locazione, sublocazione o comodato;

e) la dichiarazione concernente il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente articolo e, segnatamente, dall'art. 13-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modificazioni.

6. A fini di rilevazione statistica i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia la gestione di unità abitative per locazioni turistiche ovvero i soggetti di cui al comma 3, ottemperano in regime amministrativo semplificato ai seguenti adempimenti:

a) riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;

b) trasmissione giornaliera telematica dei dati nel rispetto delle disposizioni stabilite ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.

7. Le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, possono assumere la denominazione di locazioni turistiche in dimore d'epoca.

8. Con decreto dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica.


Capo III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli alloggi agrituristici, degli alloggi nautici diffusi, dei *boat & breakfast* e dei *marina resort*, sono esercitate dal Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e dai comuni competenti per territorio.



2. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo per gli alloggi nautici diffusi, per i *boat & breakfast* e per i *marina resort* sono esercitate dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il comune territorialmente competente, che esercita anche le funzioni di controllo ai sensi della presente legge e al quale spetta il gettito derivante dalle sanzioni riscosse.

Art. 37.

Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività turistico-ricettiva

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 6, qualora venga accertata la gestione di una delle attività turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge in mancanza della SCIA ovvero in mancanza di uno o più requisiti previsti per il titolare e per il gestore, i dipartimenti regionali competenti alle funzioni di vigilanza e controllo dispongono la chiusura dell'attività dandone comunicazione alle autorità competenti.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori della struttura turistico-ricettiva per il livello minimo di classificazione previsto dai relativi decreti assessoriali, il Dipartimento regionale competente sospende temporaneamente l'attività assegnando un termine, non superiore a novanta giorni entro il quale il gestore o il titolare della struttura turistico-ricettiva provvedono a conformare la struttura alle disposizioni vigenti. Decorso inutilmente il termine il Dipartimento competente dispone la chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 o l'adozione di un provvedimento di sospensione per un periodo limitato si applicano anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge non abbia consentito agli uffici competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento di chiusura o di sospensione dell'attività il Dipartimento regionale competente, previa diffida ad ottemperare entro un termine non superiore a cinque giorni, trasmette gli atti al comune territorialmente competente entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine ai fini dell'esecuzione coattiva del provvedimento, con le modalità di apposizione dei sigilli, nell'ipotesi di mancato adempimento della suddetta diffida.

Art. 38.

Sanzioni amministrative

1. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che omettono le comunicazioni di cui all'art. 12, comma 1, o le effettuano in maniera incompleta sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, o

la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2.

4. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che non espongono la tabella di cui all'art. 13 o la espongono in modo non perfettamente visibile sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

5. Il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di indicare il CIN nell'insegna e di esporlo all'esterno delle strutture turistico-ricettive in modo tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso da parte dell'utenza sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2.500,00.

6. Chi gestisce una delle strutture turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'art. 35, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 ad euro 6.000,00.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione assegnato.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00:

a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura diverso da quello autorizzato;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicare tale circostanza ai dipartimenti regionali competenti entro trenta giorni dal verificarsi delle variazioni;

c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato con la classificazione.

9. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo IV


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Modifica di norme

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni, le parole «alle province regionali» sono sostituite dalle parole «al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo».

2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, dopo le parole «delle strutture extra-alberghiere» è aggiunto il seguente periodo: «Alla classificazione provvede il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».



3. Gli articoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 40.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, resta fermo quanto previsto dal decreto assessoriale 22 novembre 2018, n. 3098/S2TUR e successive modificazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 5, comma 1, si adeguano alle disposizioni del medesimo decreto entro il 30 giugno 2026, ad eccezione di quelle relative alle superfici minime delle camere ed alle relative cubature.

Art. 41.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 25 febbraio 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per il turismo, lo sport
e lo spettacolo*
AMATA

(Omissis)

25R00096

DECRETO PRESIDENZIALE 12 febbraio 2025, n. 7.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte. I n. 13 del 14 marzo 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione»;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella G.U.R.S. (p. I) del 28 febbraio 2013, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U.R.S. (p.I) del 5 dicembre 2014, n. 51;

Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U.R.S. (p.I) del 1° luglio 2016, n. 28;


Vista la deliberazione di giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 «Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49 comma 1 l.r. 9/2015»;

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella G.U.R.S. (p.I) del 17 luglio 2019, n. 33;

Visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3», con il quale sono state rimesse competenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali al Dipartimento regionale dell'agricoltura;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa», che abroga la legge regionale n. 10/1991;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;



Visto l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, che sancisce che: «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3, per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Visto il D.P.Reg. 18 dicembre 2020, n. 38 «Revisione biennale delle tabelle "A" e "B" allegata al D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 34, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali»;

Visto il D.P.Reg. 18 dicembre 2020, n. 39 di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 G.U.R.S. (p.I) 22 gennaio 2021, n. 3;

Vista la direttiva dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale n. 41801 del 5 maggio 2023 con la quale vengono date indicazioni sulle procedure da porre in essere per la revisione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 7/2019;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura e dei relativi tempi di conclusione, svolta in conformità ai principi e ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi, in linea con il passaggio di competenze posta in essere con la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali disposta con il D.P.Reg. n. 9/2022;

Vista la tabella «A», con la quale si provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni;

Vista la tabella «B», con la quale si provvede, ai sensi del citato art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Viste le relazioni a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, trasmesse all'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con nota prot. n. 162715 del 22 settembre 2023, con le quali si motiva la ragione che ha reso

necessaria la revisione dei procedimenti amministrativi di competenza e, per quelli inseriti nella tabella «B», viene motivata la previsione di un termine di conclusione superiore a sessanta giorni;

Vista la nota prot. n. 6836 del 24 gennaio 2024 con la quale si esprime il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla tabella «B» per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana fornito con nota n. 5676 /365.4 del 26 marzo 2024;

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva integrativa posta in essere, in conformità agli indirizzi dell'Ufficio legislativo e legale;

Considerato che relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla tabella «B» sussistono le motivazioni previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2019, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a sessanta giorni;

Vista la nota 14 maggio 2024, n. 4438/GAB, con la quale l'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea *pro tempore* trasmette le risultanze dell'*iter* di revisione della tabella «B» al Dipartimento regionale della funzione pubblica;

Vista la nota 30 maggio 2024, n. 43965, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica esprime il proprio nuovo concerto sulla tabella «B», in ordine ai procedimenti con termini di conclusione compresi tra sessantuno e centocinquanta giorni;


Vista la nota 14 giugno 2024, n. 5284/GAB, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ha trasmesso lo schema di regolamento, unitamente alla documentazione aggiornata, al Consiglio di giustizia amministrativa, per il tramite dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, per l'acquisizione del parere di rito;

Visto il parere n. 186 del 31 luglio 2024 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva, nell'adunanza del 18 luglio 2024;

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva integrativa posta in essere, in conformità agli indirizzi del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, giusta nota 12 settembre 2024, n. 164640, con la quale il Dipartimento regionale dell'agricoltura, ha trasmesso la tabella «A» e la tabella «B», riviste e aggiornate, con riduzione del numero di procedimenti ivi compresi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 366 del 14 novembre 2024;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;



E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, che conseguono obbligatoriamente a iniziativa di parte o promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, come indicato nelle tabelle «A e B» allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa di riferimento. In caso di mancata inclusione di un procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in assenza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale dell'agricoltura ha formale e documentata notizia del presupposto da cui sorge l'obbligo di provvedere all'avvio del procedimento.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale dell'agricoltura, della richiesta o della proposta.

3. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili senza particolari indagini, il Dipartimento regionale dell'agricoltura, con le stesse modalità, dà loro notizia dell'inizio del procedimento.

4. In presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, che non consentono l'immediata comunicazione del relativo avvio, lo stesso deve essere comunicato, con indicazione delle ragioni del differimento, non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

5. Nel caso in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale prevista dal comma 1 dell'art. 10, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, non sia possibile o risulta particolarmente gravosa, il Dipartimento regionale dell'agricoltura provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 10, della legge regionale n. 7/2019 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

6. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione fissato dall'avviso o bando. Nel caso in cui le istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'ufficio competente, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione dell'istanza o domanda, è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 10, della legge regionale n. 7/2019. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione personale dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 dell'art. 10, della citata legge regionale n. 7/2019. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso. Per le domande o istanze inviate a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), la ricevuta consiste nel conseguente e sequenziale arrivo dei messaggi di presa in carico per l'invio da parte del sistema informatico utilizzato dall'interessato (ricevuta di accettazione) e di avvenuta consegna all'ufficio competente (ricevuta di consegna), entrambi generati e inviati automaticamente all'interessato dal sistema informatico del fornitore del servizio di PEC utilizzato dallo stesso.


4. Nel caso in cui l'istanza o domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1, costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio del Dipartimento regionale dell'agricoltura dall'obbligo di provvedere, con ogni sollecitudine, all'adozione di un provvedimento espresso e fatta salva ogni altra con-



seguenza dell'inosservanza del termine. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia di competenza dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno dieci giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia di competenza del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno quindici giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno dieci giorni prima della scadenza dello stesso termine.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti presidenziali 5 aprile 2012, n. 30, e 18 dicembre 2020, n. 39.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e i termini previsti dal D.P.Reg. n. 38/2020, con riferimento alle competenze trasferite al Dipartimento regionale dell'agricoltura e dal D.P.Reg. n. 39/2020.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, sarà

verificato lo stato di attuazione della normativa emanata e saranno assunte le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.

4. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'agricoltura. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 12 febbraio 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea*
BARBAGALLO

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
MESSINA

(*Omissis*).

25R00097

DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 2025, n. 27.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 20 giugno 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto legislativo del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione»;



Visto il decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa» che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto in particolare, il comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che «con decreto del Presidente della regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto altresì, il comma 4 del citato art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Visto il decreto del Presidente della regione 27 marzo 2012, n. 36 di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo»;

Visto il decreto del Presidente della regione 16 novembre 2018, n. 30, di «Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegata al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 36, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo»;

Visto il decreto del Presidente della regione 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3» che modifica il decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n. 6;

Vista la direttiva dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, diramata con nota 5 maggio 2023, con la quale vengono fornite indicazioni sulle procedure da porre in essere per la revisione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 7/2019;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la Tabella «A» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Vista la Tabella «B» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione prot. n. 1865 del 28 maggio 2024 con cui si motiva, per ciascun procedimento amministrativo, la fissazione di un termine di conclusione superiore a 30 giorni;

Vista la nota prot. n. 48034 dell'11 giugno 2024, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella «B», per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana reso con nota prot. n. 11667/368.4 del 3 luglio 2024;

Vista la nota prot. n. 4156/Gab del 21 novembre 2024 con la quale, a seguito delle integrazioni alle tabelle «A» e «B» inoltrate dal Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con nota prot. n. 34671 del 31 ottobre 2024, è stato chiesto all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nuovo concerto ai sensi della legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella «B»;


Vista la nota prot. n. 90476 del 3 dicembre 2024, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha espresso il proprio concerto in relazione ai procedimenti di cui alla nuova Tabella «B», per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere n. 00011/2025 del 21 gennaio 2025, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, nell'adunanza del 16 gennaio 2025;

Vista la nota prot. n. 1016/Gab del 13 marzo 2025, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette alla segreteria della Giunta regionale lo schema di regolamento relativo all'individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 1° aprile 2025 con cui è approvata la citata proposta;



E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli che sono promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle «A» e «B» allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il dipartimento ha formale e documentata notizia del presupposto dell'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promana da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Quando le istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione fissato dall'avviso o bando.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. Quando la domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indican-

do le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Quando il provvedimento finale del procedimento sia di competenza dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.


4. Quando il provvedimento finale del procedimento sia di competenza del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento. La segreteria generale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltra lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Quando il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Se non disposto diversamente, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.



9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente ufficio dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti presidenziali 27 marzo 2012, n. 36 e 16 novembre 2018, n. 30.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 27 marzo 2012, n. 36 e 16 novembre 2018, n. 30.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, sarà verificato lo stato di attuazione della normativa emanata e saranno assunte le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 maggio 2025


SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per il turismo, lo sport
e lo spettacolo*
AMATA

*L'Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
MESSINA

(Omissis)

25R00192





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 1 2 2 7 *

€ 2,00

